



COPIA CONFORME

# Comune di Citerna

## Provincia di Perugia

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Numero 37 Del 19-12-20**

**OGGETTO: PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2020 DELSERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 10:00, in modalità VIDEOCONFERENZA, convocato nei modi di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>PALADINO ENEA</b>	<b>P</b>	<b>QUARTUCCI DANIELE</b>	<b>P</b>
<b>CARLINI PAOLO</b>	<b>P</b>	<b>ROMANO NUNZIO</b>	<b>A</b>
<b>CONTI ANNA</b>	<b>P</b>	<b>BARBERI NUCCI BENEDETTA</b>	<b>A</b>
<b>FEDELE SAMUEL</b>	<b>P</b>	<b>SERINI FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>CEPPODOMO ROMANO</b>	<b>P</b>	<b>TAPPINI CRISTINA</b>	<b>P</b>
<b>GIANNELLI PAOLA</b>	<b>P</b>	<b>BOSCHI CHIARA</b>	<b>P</b>
<b>CIRIGNONI VALENTINA</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor PALADINO ENEA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DECENTI BRUNO.

Si dà atto che gli assenti sono giustificati.



COPIA CONFORME

<b>Immediatamente eseguibile</b>	<b>S</b>	<b>Soggetta a ratifica</b>	<b>N</b>
<p>Il sottoscritto Mencarelli Marzia Istruttore di Segreteria certifica che:</p> <p style="text-align: center;"><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p style="text-align: center;">Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune</p> <p>dal giorno _____ al giorno _____ con numero _____ .</p> <p>Citerna, li _____</p> <p style="text-align: right;">F.to Istruttore di Segreteria Mencarelli Marzia</p>			
<p>Note:</p>			



---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione da parte dell'Assessore delegato Giannelli;  
UDITA l'illustrazione dell'Ing. Ennio Spazzoli;  
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

PREMESSO che sul testo della proposta della presente delibera sono stati acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio tecnico Letizia Coltellini e sotto il profilo della regolarità contabile, da parte del responsabile del servizio finanziario, Rita Stoppini, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL;

**PREMESSO** che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del « chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020 ha definito particolari misure per tenere conto degli effetti dell'emergenza generata dalla diffusione del virus COVID-19;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni;



**TENUTO CONTO** che nel territorio in cui opera il Comune di Citerna è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**DATO ATTO** che nel Comune di Citerna:

- il Servizio di Igiene Urbana è affidato a So.Ge.Pu. spa giusta contratto Rep. n. 1977 del 01/04/2008 e successive modifiche e integrazioni,

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020, la quale ha stabilito alcune semplificazioni procedurali per l'approvazione dei piani finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, la quale fornisce chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e la definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020, la quale ha indicato le modalità di copertura delle minori entrate correlate alle agevolazioni introdotte con la sopra citata deliberazione n 158/2020;

**DATO ATTO** che con nota acquisita al n. 6821 di prot. del 18/09/2020 l'Auri ha trasmesso a questo Comune la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.4 del 9 settembre 2020 avente ad oggetto: "*Validazione ai sensi dell'art.7, comma 3 lett.g) L.r. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2020 dei comuni del Sub Ambito n.1 elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n.443/2019/R/RIF art.6.4*" con la quale tra gli altri è stato validato il Piano Economico Finanziario del Comune di Citerna, trasmesso unitamente alla delibera medesima;

**PRESO ATTO** che il Piano Finanziario 2020 del servizio di gestione dei rifiuti, come validato dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) con delibera Assemblea dei Sindaci appena sopra citata è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:

a) dal PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, così come modificata dall'Allegato alla Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 e dalla deliberazione n. 238/2020/R/RIF;

b) dalla Relazione di Accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;

c) dalla dichiarazione di veridicità del gestore So.Ge.Pu. spa predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;

d) dalla dichiarazione di veridicità del Comune di Citerna, con riferimento ai costi minimi residuali di propria competenza, predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;



**CONSTATATO** che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti così come validato dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) – Ente territorialmente competente:

- espone un costo teorico di applicazione del nuovo metodo tariffario ARERA ex Del. 443/19 pari ad €. 561.537,00;
- espone un costo complessivo finale di €. 465.533,00 così come risultante dall'applicazione del tetto alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art.4 dell'Allegato A alla deliberazione di ARERA n.443/2019 e determinato da AURI in misura pari al 3.20% rispetto ai costi del Piano Finanziario 2019 in conformità alle motivazioni specificate nella relazione di accompagnamento allegata al piano stesso (Pag.2 - punto 4.2);
- espone un incremento complessivo del costo rispetto al Piano Finanziario 2019 pari ad €. 14.435,00 di cui incremento per gestore pari ad €. 13.271,00 ed un incremento per Comune pari ad €.1.174,00;
- espone la suddivisione del costo complessivo finale tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile, indicandole nei seguenti importi:
  - Costi Variabili: €. 370.120,00=
  - Costi Fissi: €. 95.413,00=

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard” e constatato che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020, così come esposti dal gestore, tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti risultando nel complesso congruenti, come specificato nel documento denominato “Validazione dei dati e delle informazioni necessari alla predisposizione dei PEF: Sub-Ambito1 – SO.GE.PU. SpA” (Pag.6 – punto 3.3) parte integrante della “RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO” al Piano Finanziario ;

**TENUTO CONTO** che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, “fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”;

**RICHIAMATO**, in particolare, l' art.107, comma 5, del D.L. 18/2020 che testualmente recita:

*“5. I comuni possono, in deroga all'[articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;*

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione n. 16 del 30 giugno scorso con cui, per le ragioni in essa dettagliatamente riportate, è stato determinato di avvalersi



COPIA CONFORME

della facoltà concessa ai Comuni dall'art.107, comma 5, del D.L.18/2020 e conseguentemente di approvare per l'anno 2020 l'identico impianto tariffario, importi e categorie, approvato per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 9 marzo 2019;

**CONSIDERATO** che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, nel permettere di confermare per il 2020 le tariffe 2019, specifica che tale facoltà può essere esercitata in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

**DATO ATTO** che, fermo quanto sopra, la spesa così come determinata dal PEF 2020 validato da AURI in **€.465.533,00** trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, relativi al corrispettivo al soggetto gestore per contratto di servizio gestione rifiuti e contratto di servizio gestione TARI, nonché i costi relativi al FCDE e costi del Comune in quanto ricompresi nei vari stanziamenti di bilancio;

**RITENUTO**, inoltre, che - in armonia con quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - si provvederà al congruimento della differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, quantificati dall'Ente Territorialmente Competente in **€.14.435,00**, mediante la sua ripartizione fino al massimo di tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;

**RICHIAMATO** il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti;

**VISTO** il parere della I Commissione Consiliare nella seduta del 18 dicembre 2020;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**CON VOTI** favorevoli otto e contrari tre (Serini, Tappini e Boschi) espressi dagli undici consiglieri presenti e accertati per appello nominale dal Segretario comunale

### **DELIBERA**

**1) DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**2) DI APPROVARE** - per quanto disposto dall'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - il Piano Finanziario 2020, validato dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), con Delibera Assemblea dei Sindaci dell'AURI n. 4 del 09/09/2020 e costituito:

a) dal PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, così come modificata dall'Allegato alla Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 e dalla deliberazione n. 238/2020/R/RIF;

b) dalla **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO** predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;



COPIA CONFORME

---

c) dalla dichiarazione di veridicità del gestore So.Ge.Pu. spa predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;

d) dalla dichiarazione di veridicità del Comune di Citerna, con riferimento ai costi minimi residuali di propria competenza, predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;

che si allegano alla presente deliberazione come sua parte integrante e sostanziale;

**3) DI DARE ATTO** che fermo quanto sopra, la spesa così come determinata dal PEF 2020 validato da AURI in €.465.533,00 trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, relativi al corrispettivo al soggetto gestore per contratto di servizio gestione rifiuti e contratto di servizio gestione TARI, nonché i costi relativi al FCDE e costi del Comune in quanto ricompresi nei vari stanziamenti di bilancio;

**4) DI DARE ATTO**, inoltre che - in armonia con quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - si provvederà al conguaglio della differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, quantificati dall'Ente Territorialmente Competente in €.14.435,00,00, in sede di approvazione dei futuri PEF a partire dall'esercizio 2021, riservandosi la facoltà di ripartire detto conguaglio nel numero massimo consentito di tre annualità;

**5) DI DICHIARARE**, con successiva e separata unanime votazione accertata per appello nominale dal Segretario comunale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

\*\*\*\*\*



COPIA CONFORME

---

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, DEL D. LGS 267/2000.**

---

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA**

Data: 19-12-20

F.to Il Responsabile del servizio  
Stoppini Rita

---

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **CONTABILE**

Data: 19-12-20

F.to Il Responsabile del servizio  
Stoppini Rita

---

<p><b>F.to Il SEGRETARIO COMUNALE</b></p>	<p><b>F.to Il Presidente</b></p>
<p><b>Dr. DECENTI BRUNO</b></p>	<p><b>Dr. PALADINO ENEA</b></p>

---

Citerna, lì

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Bruno Decenti**